Determinazione n. 341650,

in data 20 novembre 2024.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di Polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO l'articolo 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante "*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *"Istituzione del servizio civile nazionale"*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* e, in particolare l'articolo 32, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "*Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia*";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*" e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *"Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"* e, in particolare, l'articolo 1*,* comma 984;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 961-*sexies*;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante *"Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale"*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante *"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244*" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-*bis;*

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", e in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 51, del 29 febbraio 2020 e, in particolare, l'articolo 19*,* comma 1;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 15, comma 12, lettera a), recante "*Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria*";

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "*Disposizioni*

urgenti in materia di termini normativi", e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, con il quale il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza, già previste per gli anni 2021, 2022 e 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, concernente *"Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante "*Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante "*Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente *"Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza - ed. 1986"*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 23 aprile 1999, n. 142, concernente *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente *"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2006, recante "*Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo*";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 199/95, le riserve di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), non operano per i posti messi a concorso per i reclutamenti di personale delle componenti specialistiche "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)" nel limite massimo di n. 180 unità annuali;
- il citato decreto legge n. 44/2023 consente l'aumento di ulteriori n. 24 posti da destinare alla componente specialistica "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)" di cui all'alinea precedente;
- il 70% dei posti a bando, al netto delle due alinee precedenti sono da riservare ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze Armate;

RITENUTO di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

VALUTATA l'opportunità di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1
Posti a concorso

1. È indetto, per l'anno 2024, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri così ripartiti:
   a) n. 1420 del contingente ordinario di cui:
      (1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";
      (2) n. 1216 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:
         (a) n. 851 ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate;
         (b) n. 365 agli altri cittadini italiani;
   b) n. 214 del contingente di mare di cui:
      (1) n. 150 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate ripartiti come segue:
         (a) n. 62 da avviare al conseguimento della specializzazione "Nocchiere";
         (b) n. 69 da avviare al conseguimento della specializzazione "Motorista navale";
         (c) n. 19 da avviare al conseguimento della specializzazione "Operatore di sistema";
      (2) n. 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:
         (a) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione "Nocchiere";
         (b) n. 29 da avviare al conseguimento della specializzazione "Motorista navale";
         (c) n. 8 da avviare al conseguimento della specializzazione "Operatore di sistema".
2. Ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
   a) n. 2 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (1);
   b) n. 13 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2), lettera (b).
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
   a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;
   b) prove di efficienza fisica;
   c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
   d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
   e) accertamento dell'idoneità al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)" solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;

f) valutazione dei titoli.

4. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. La durata del corso di formazione è stabilita con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e/o modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

   a) abbiano, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, il giorno di compimento del:

      (1) 26° anno, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) delle Forze armate;

      (2) 25° anno, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale delle Forze armate;

      (3) 24° anno, se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

      I limiti anagrafici massimi così fissati sono elevati di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

   b) godano dei diritti civili e politici;

   c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

      Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, lo conseguano nell'anno scolastico 2024/2025.

      Ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

   d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status,* ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

   f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

g) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alle riserve di posti di cui all'articolo 1:

a) comma 1, lettera a), numero (2), lettera (a), e lettera b), numero (1), i volontari delle Forze Armate che, allo scadere del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano completato almeno dodici mesi di servizio. Ai fini del calcolo del periodo in servizio presso la Forza Armata si fa riferimento alle relative direttive sullo Stato Giuridico vigenti.

Il requisito di cui al presente comma risulta integrato anche se i volontari in ferma prefissata annuale (cd "VFP1") ovvero i volontari in ferma prefissata quadriennale (cd "VFP4") siano stati collocati in congedo al termine della relativa ferma o i primi si trovino in rafferma annuale (cd "VFP1T").

Non integrano il requisito coloro i quali si trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito;

b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello "B2") o superiore.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e/o 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

4. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

5. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

6. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se già acquisito e proscioglimento.

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it"*, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul menzionato portale.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
   a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo *www.spid.gov.it*;
   b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito *www.cartaidentita.interno.gov.it.*

   Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it* entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it* o secondo le modalità di cui al comma 4, possono essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.

   Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
6. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it.*

Art. 4
Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
   a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi al luogo di residenza, all'*account* di posta elettronica certificata (PEC) e al recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente;
   b) deve dichiarare:
      (1) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
      (2) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in tal caso - gli estremi e il livello del titolo posseduto, nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale sosterrà la prevista prova scritta di preselezione, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto;
      (3) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
      (4) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito.

      Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2024/2025, dovranno indicare l'Istituto presso il quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;
      (5) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
      (6) se volontario delle Forze armate, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
      (7) l'eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del presente bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
      (8) di aver preso visione di quanto previsto al successivo articolo 23 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio;
   c) può richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di efficienza fisica scelta tra:
      (1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero, se concorrente per il contingente ordinario per i posti destinati ai volontari delle Forze armate (Allegato 5.A), a quelli destinati al conseguimento della specializzazione A.T.P.I. (Allegato 5.C) e a quelli destinati agli altri cittadini non specializzati (Allegato 5.A);
      (2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrente per il contingente di mare (Allegato 5.E).

2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre possibile modificarne - entro i termini di cui all'articolo 3, commi 1 o 4 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica

attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 19, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
   a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 25 del bando di concorso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;
   b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5
Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
   a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
      (1) oltre i termini indicati per la presentazione della domanda;
      (2) con modalità differenti da quelle previste;
      (3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
   b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
   a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6
Documentazione

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti non riservati ai volontari delle Forze armate, i seguenti atti:

   a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

   b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.

2. I volontari delle Forze armate, convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12, devono consegnare in tale sede:

   a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari:

      (1) in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

      (2) in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;

   b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.

3. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del presente bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".

   I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene.

   Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio

maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica.

4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati a cura del Centro di Reclutamento per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
   a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
   b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
   c) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro ufficiali medici, membri;
   d) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
   e) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno dodici ufficiali periti selettori della Guardia di finanza, membri;
   f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità al servizio "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)", composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi:
   a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
   b) dell'ausilio di esperti;
   c) di personale specializzato e tecnico.

4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8
Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
   a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

   Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10
Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11
Data e modalità di svolgimento della prova scritta di preselezione

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 17 gennaio 2025, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 90 domande a risposta multipla di cui:
   a) n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
   b) n. 25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
   c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (n. 10 per ogni materia).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le eventuali prescrizioni da osservare nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it"* e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano indicato nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

   I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 4.

   Sul portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it,* nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
9. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede a:
   a) somministrare i *test*;

b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato *test*, arrotondato alla seconda cifra decimale.

10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 12, i candidati:

a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:

(1) n. 1.702 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate;

(2) n. 808 posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";

(3) n. 704 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani;

(4) n. 6 posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a);

(5) n. 26 posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b);

b) del contingente di mare, classificatisi nei primi:

(1) n. 186 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione "Nocchiere";

(2) n. 207 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione "Motorista navale";

(3) n. 57 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione "Operatore di sistema";

(4) n. 81 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione "Nocchiere";

(5) n. 87 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione "Motorista navale";

(6) n. 24 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione "Operatore di sistema".

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'aspirante classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

11. L'esito della prova scritta di preselezione sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.

12. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti – nell'ordine e in

sequenza – alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti di idoneità psico-fisica e a quelli di idoneità attitudinale secondo il calendario e le modalità comunicati con ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni potranno avvenire anche per contingente, specializzazione e/o sesso.

Per coloro che concorrono per i posti per la specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)", le date di convocazione alla fase selettiva di cui al successivo articolo 16 saranno comunicate in sede di notifica dell'idoneità all'accertamento attitudinale.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

    b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12
Prove di efficienza fisica

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici:

    a) per il contingente ordinario:

        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e piegamenti sulle braccia;

        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;

    b) per il contingente di mare:

        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e prova di nuoto 25 m. stile libero;

        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e piegamenti sulle braccia.

2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che ne abbiano specificamente fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 5:

    a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e, quindi, l'esclusione dal concorso;

    b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.

4. Al candidato risultato idoneo è attribuita, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la quale concorre, una maggiorazione di

punteggio pari alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta.

5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport abilitati all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita.

6. Le aspiranti devono altresì produrre un *test* di gravidanza, effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato.

   Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti per la specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)", di idoneità al servizio nei predetti comparti, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

   Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.

7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al *test* di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente:

   a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove;

   b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it.* In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".

8. Il Presidente della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione il candidato:

   a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;

   b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it.* A tale fine, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*;

c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.

9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove.

10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12, in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.

2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*.

   In tema di:

   a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;

   b) *visus*, i candidati che concorrono per il:

      (1) contingente ordinario e contingente di mare – specializzazione "Motorista Navale", devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;

      (2) contingente ordinario – specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) e per quello di mare – specializzazioni "Nocchiere" e "Operatore di Sistema", devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;

   c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:

(1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;

(2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati *test* psicodiagnostici).

Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione "Nocchiere" non devono essere altresì affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 6.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

   a) visita medica generale;

   b) esami delle urine ed ematochimici;

   c) visita neurologica;

   d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

   e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

   I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'articolo 11, comma 12.

   In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

   a) visita medica generale;

   b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

   c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

   In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente

presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:

a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;

b) difetto di senso cromatico normale alle:

(1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare – specializzazione "Motorista navale";

(2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per i posti del contingente ordinario – specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego" e per il contingente di mare – specializzazioni "Nocchiere" e "Operatore di Sistema";

c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.

7. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;

b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanzieri – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b) non è accolta:

(1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 6;

(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:

(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;

(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6.

10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, può:

a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;

b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.

12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

13. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.

14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:

   a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);

   b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

   c) un *test* audiometrico in cabina silente da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;

   d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

   La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quella di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

   e) un certificato medico (*format* in allegato 8) rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

   f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;

   g) se di sesso femminile, un ulteriore *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 12.

      Alle concorrenti eventualmente positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

   a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);

   b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

   a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;

   b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la

menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.

4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15
Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
   a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
   b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
   c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
   d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
   e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
   a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
   b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

   I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16
Accertamento dell'idoneità al servizio
"Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)"

1. I candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)" e idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati a cura del Centro di Reclutamento presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto per essere sottoposti, dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), alla verifica dell'idoneità al servizio nello specifico comparto.

2. La fase selettiva consiste nello svolgimento degli esercizi ginnici e del circuito di coordinazione motoria secondo quanto riportato nell'allegato 9.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui al citato allegato 9 anche in una sola prova, determina la non idoneità e, quindi, l'esclusione dal concorso.
4. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, al candidato risultato idoneo è attribuita una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e nel circuito di coordinazione motoria.
5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovrà essere nuovamente prodotto solo se non più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica.
6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite e/o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, attitudinale e di quella al servizio "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)", previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

   Qualora il candidato presenti formale istanza di rinuncia, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it,* a una delle predette fasi concorsuali, la stessa sarà ritenuta irrevocabile dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

   Avverso tale provvedimento, l'interessato potrà produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it.*

   Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18
Valutazione dei titoli

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato negli allegati da 10 a 14.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui ai citati allegati 11 e 13 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell'anno scolastico 2024/2025 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Art. 19
Graduatorie finali di merito

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria e specializzazione dei contingenti ordinario e di mare nonché per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono.
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo di merito conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
   a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;
   b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
   c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneità al servizio "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";
   d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o più titoli.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

   I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e rinviate, d'ufficio, a svolgere – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età – una o più prove e accertamenti di cui agli

articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:

a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;

b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e l'iscrizione in ruolo avverrà secondo quanto previsto all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti:

a) riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) ovvero lettera b), le unità resesi disponibili saranno devolute, rispettivamente, agli altri candidati iscritti nelle graduatorie finali di merito relative ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto (1) ovvero punto (2)(b);

b) del contingente ordinario riservati alla specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al medesimo contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, arrotondando per eccesso in caso di residui maggiori di 0,5;

c) riservati ai volontari delle Forze armate, le unità resesi disponibili nell'ambito:

(1) del contingente ordinario sono:

(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorità:

- specializzazione "Motorista Navale"
- specializzazione "Nocchiere";
- specializzazione "Operatore di Sistema";

(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ordinario agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto (a);

(2) del contingente di mare sono:

(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria delle restanti specializzazioni secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto (1)(a);

(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, sono nell'ordine:

- equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, agli altri cittadini italiani secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto (1)(a);
- destinati, nell'ambito del contingente ordinario, agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato;

d) destinati agli altri cittadini italiani, le unità resesi disponibili nell'ambito:

(1) del contingente ordinario per il personale non specializzato sono:

(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a);

(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, sempre secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a);

(2) del contingente di mare sono:

(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria delle restanti specializzazioni secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a);

(b) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati agli altri cittadini italiani che concorrono per i posti non specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, sono:

- equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo la priorità di cui alla precedente lettera c), punto (1)(a);
- conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate.

8. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it,* sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20
Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 6, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di altro ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del medesimo Istituto.

Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale medico può disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.

2. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

   a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

   b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di articolare il corso di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sarà riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la medesima decorrenza giuridica di arruolamento degli incorporati del primo ciclo da cui decorre la ferma volontaria prevista al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.

5. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni consegnando all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:

   a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari delle Forze armate;

   b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

   Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

   Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 21
Mancata presentazione al corso, rinunce e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *ba0220000p@pec.gdf.it,* sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data.

   I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

   Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati dalla Legione Allievi della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato dal Comandante della Legione Allievi alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. Eventuali rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati, diventano irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di Reclutamento o del Reparto d'istruzione cui sono stati assegnati.

Art. 22
Spese per la partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere, vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza o dell'Autorità da esso delegata.
3. I vincitori del concorso per i posti del:

a) contingente ordinario – specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)” conseguono il titolo in argomento nell’ambito del corso di cui all’articolo 20 e al superamento dei relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne) generali e particolari sull’addestramento nella Guardia di finanza, i neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un periodo minimo di effettivo impiego di 10 anni decorrente dalla data di superamento dell’esame per il conseguimento del titolo;

b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al superamento dell’ulteriore attività addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui all’articolo 20.

4. Ultimata la formazione di base e conseguita l’eventuale specializzazione, i neo finanzieri:

a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in base alle esigenze organiche e di servizio dell’Amministrazione ravvisate all’atto dell’assegnazione degli stessi ai Reparti;

b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale, anche in riferimento al possesso della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.

Art. 24
Sito *internet* e *app mobile “GdF Concorsi”*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it* e tramite l’APP Mobile “*GdF Concorsi*”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale *Google Play* e *App Store* oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il *QR code* presente sul citato portale.

2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall’area riservata – sezione “profilo utente” del candidato.

   È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L’Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAF2024@pec.gdf.it.*

Art. 25
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati

personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.

2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

   a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail urp@gdf.it* o di posta elettronica certificata *urp.reclutamento@pec.gdf.it*.

      Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: *rm0300001@gdf.it;* posta elettronica certificata: *rm0300000p@pec.gdf.it*;

   b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/44222630 o agli indirizzi *e-mail rpd@gdf.it* o di posta elettronica certificata *rpd@pec.gdf.it*;

   c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;

   d) il trattamento dei dati personali anche nell'ambito dello svolgimento di un compito d'interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere [ex art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:

      (1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica:

         - nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
         - nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
         - nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
         - nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
         - nella tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

      (2) l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del GDPR) e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR) come indicato nel D.M. 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3 e successive modificazioni;

   e) i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal d.lgs. n. 196 del 2003 - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.

      Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e

riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal d.lgs. n. 196 del 2003;

f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti, alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;

g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;

h) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, nello specifico:

   (1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
   (2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
   (3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in tal caso, l'art. 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
   (4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
   (5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

   I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

Roma, 20 novembre 2024.

F.to digitalmente
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)